

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(GUI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 NOVEMBRE 1963

Contributo straordinario dello Stato alle spese per le celebrazioni nazionali del VII centenario della nascita di Dante; costituzione del comitato per le celebrazioni

ONOREVOLI SENATORI. — Cade nel 1965 il VII Centenario della nascita di Dante Alighieri. L'avvenimento ripropone agli italiani la figura del nostro massimo Poeta, che da secoli diffonde nel mondo il messaggio d'italianità. L'anno dantesco, che aprirà la soienne ricorrenza, dovrà essere caratterizzata, in senso costruttivo, da un incremento di studi e di ricerche sul piano scientifico e divulgativo, tale da rendere il culto di Dante, cui sono legate le memorie e le tradizioni d'Italia, un fatto vivo e operoso nella storia della nostra Patria.

Il Governo, presentando l'unito disegno di legge, il quale prevede un apposito stanziamento per consentire, in occasione del Centenario del 1965 una serie di iniziative e di manifestazioni intese a dare all'evento

il più ampio risalto sul piano nazionale e internazionale, ha inteso altresì rispondere a quella esigenza sempre più viva e più larga, di una partecipazione collettiva alla vita culturale, oltre che sollecitare le giovani generazioni a conquistare quanto c'è di più di poetico e di universale nell'opera del nostro Poeta, e fornendo al tempo stesso agli studiosi i mezzi per ulteriori ricerche.

Un Comitato nazionale, formato di studiosi, di esperti e di rappresentanti di istituzioni culturali, che dovrà integrarsi anche di studiosi ed esperti di altri Paesi, garantirà della serietà e utilità delle varie iniziative, oltre ad assicurare con il necessario coordinamento celebrazioni ricche di significato e feconde di risultati positivi per la cultura.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per celebrare il VII centenario della nascita di Dante Alighieri è costituito un Comitato, con il compito di preparare e organizzare le manifestazioni celebrative sul piano nazionale e internazionale, secondo un programma da approvarsi dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della pubblica istruzione.

Il Comitato ha sede in Roma.

Art. 2.

Il Presidente ed i membri del Comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione.

Del Comitato dovrà fare parte un rappresentante del Ministero del tesoro, designato dal Ministro del tesoro.

Il Presidente rappresenta il Comitato e cura la esecuzione delle deliberazioni del Comitato e della Giunta.

Art. 3.

Nella sua prima riunione il Comitato eleggerà una Giunta composta del Presidente e di tre membri oltre al rappresentante del Ministero del tesoro.

La Giunta è autorizzata ad adottare i provvedimenti di urgenza, che sottoporrà alla ratifica del Comitato.

Art. 4.

Il Comitato delibera a maggioranza relativa: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri del Comitato.

Art. 5.

Per l'attuazione delle manifestazioni celebrative e delle altre iniziative connesse è autorizzata la spesa di lire 300 milioni che verrà stanziata nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

I pagamenti verranno disposti con mandato diretto a firma del Ministro della pubblica istruzione a favore del Presidente del Comitato.

Art. 6.

Il Comitato alla fine della gestione presenterà il bilancio consuntivo, che sarà sottoposto all'approvazione congiunta del Ministro del tesoro e del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 7.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Ministro del tesoro e del Ministro della pubblica istruzione, sarà stabilita la data di scioglimento del Comitato.

Art. 8.

Tutti i contratti stipulati dal Comitato per il raggiungimento delle finalità previste dall'articolo 1 godranno dei benefici stabiliti a favore dei contratti dello Stato.

Art. 9.

Il Comitato di cui sopra può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 10.

Alla copertura dell'onere previsto dalla presente legge si provvederà con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dal provvedimento legislativo che prevede il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.